

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 12/2021

FATTO

In seguito alla segnalazione, inoltrata a mezzo mail in data 17.6.2021 dal Sig. Mario Bettella per competenza a questo Giudice, avente ad oggetto fatti accaduti in data 4.6.2021, durante i Campionati Regionali Veneti disputati presso l'impianto sportivo di Sommacampagna, veniva aperto procedimento disciplinare a carico di Lorenzo Rocca e Maurilio Morandini, rispettivamente Presidente di Giuria e Veterinario in servizio presso il detto Concorso.

Il denunciante, qualificatosi istruttore di una minore in concorso, rappresentava di essersi trovato, durante la categoria campionato Brevetti Assoluti, in campo prova per seguire la sua allieva, allorquando si accorgeva che la ragazza era in un lato del campo con il veterinario di servizio, Dott. Morandini, e il Presidente di Giuria, Lorenzo Rocca, e stava piangendo; avvicinatosi ai tre il dott. Morandini avrebbe inveito contro di lui urlando la seguente frase << *la deve smettere di portare i cavalli zoppi in gara*>>, davanti a allievi, genitori e altri istruttori.

Aggiungeva che, solo in quel momento, poteva ricostruire che la steward avesse chiamato Presidente e veterinario perché riteneva che il cavallo fosse zoppo e che, quindi, essi stessero compiendo le relative verifiche in sua assenza.

Lamentava, quindi, il fatto che nessuno lo avesse avvisato preventivamente, quale istruttore di una minore, dell'accertamento da compiersi sul cavallo, ma che si fosse proceduto direttamente a fermare la minore; lamentava anche che la decisione di fermare il cavallo non fosse stata comunicata né a lui, né al genitore della ragazza e che il comportamento del Presidente e del veterinario fosse stato scorretto.

Il denunciante, inoltre, considerava le parole rivoltegli dal veterinario, offensive della sua professionalità davanti ai suoi allievi, ai colleghi e ai loro genitori.

Precisava, infine, di essere stato sanzionato dal GSN per il comportamento tenuto, nella medesima occasione, per aver proferito una frase offensiva nei confronti della steward e ribadiva che, comunque, il cavallo era stato portato in buone condizioni, come attesterebbe la dichiarazione del maniscalco, ma che probabilmente avrebbe preso una sbattitura durante il trasporto, peraltro risolta.

Allegava alla denuncia tre dichiarazioni di soggetti presenti ai fatti, corredate da documenti di identità dei medesimi.

Aperto il procedimento, gli incolpati facevano pervenire, nei termini, memorie difensive, mediante le quali ribadivano la correttezza del loro operato, smentivano il fatto che la bambina stesse piangendo e che non avessero avvisato o atteso il Bettella per procedere all'accertamento sul cavallo, poiché, da un lato, il Bettella si trovava in campo prova in quel preciso momento per seguire altro allievo, e, dall'altro, perché si erano limitati ad osservare l'andatura del cavallo prima di fermare l'amazzone e chiederle chi era il suo istruttore. Affermano che non hanno avuto alcuna interlocuzione con la minore, che il Bettella ha reagito in maniera esagerata alla decisione di fermare il cavallo, con toni accessi e infervorati, insultando anche la steward che aveva avvisato della zoppia del cavallo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sussistono i presupposti per dare luogo ad alcuna decisione disciplinare nei confronti dei soggetti oggetto della segnalazione del Bettella.

E invero, a parere di questo Giudice, i fatti accaduti, come narrati sia in questo procedimento, che nel procedimento n. 9/2021, che si è concluso con una condanna del Bettella, non hanno posto in rilievo alcun comportamento antiregolamentare del Presidente Rocca o del Veterinario Dott. Morandini nei confronti del Bettella.

Le dichiarazioni testimoniali allegate dal denunciante non hanno apportato elementi significativi, tanto più che il padre dell'amazzone, non tesserato Fise, ha formulato un'integrazione alla precedente dichiarazione, nella quale non era contenuto alcun accenno allo stato psicologico della figlia, integrazione che non solo non è sottoscritta, ma che illustra un disagio psico-fisico della minore che sarebbe attribuibile secondo il padre all'esclusione del cavallo da parte della Giuria che sarebbe avvenuta in modo "brusco". Orbene, non vi è traccia del fatto che il presidente Rocca o il Veterinario Dott. Morandini abbiano utilizzato modi inurbani nella comunicazione di esclusione del cavallo dal concorso, essendosi limitati, tutt'al più, ad esprimere un giudizio sul fatto che non fosse la prima volta che capitava loro con l'istruttore Bettella di ravvisare problemi fisici nei cavalli da lui gestiti.

Tale considerazione non può ritenersi oggettivamente offensiva o lesiva della reputazione del Bettella, piuttosto si ritiene sia stata espressione di una preoccupazione per fatti attinenti al benessere dei cavalli, tanto più dopo quanto appena accaduto. La dichiarazione del maniscalco è irrilevante, non avendo assistito all'osservazione del cavallo in campo prova. La dichiarazione di Busatto contiene un riferimento ad un commento, carpito dal medesimo, che si trovava in campo prova,

effettuato tra Morandini e Rocca al rientro dal campo prova, peraltro non menzionato nella denuncia, commento che è stato fatto tra di loro, come riferisce lo stesso testimone, e che non può essere considerato diffamatorio, poiché non intenzionalmente rivolto ad una platea indiscriminata di uditori, bensì limitato ai soggetti interessati.

E' comprensibile che la decisione di escludere un cavallo da una competizione possa creare disagio all'intero staff che ne ha curato la preparazione, all'amazzone che lo monta, ai genitori e all'entourage, tuttavia, l'educazione ai valori Federali deve comportare che la tutela del benessere del cavallo è superiore all'ansia di competizione o di prestazione, pertanto il comportamento dei deferiti è stato corretto e improntato alla migliore gestione della situazione, pur avendo potuto urtare la sensibilità personale dei soggetti coinvolti che, tuttavia, recede di fronte allo stato di salute dell'equide.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara non doversi procedere nei confronti di Lorenzo Rocca e Maurilio Morandini,

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per la pubblicazione e per la comunicazione agli interessati nei modi di cui al Regolamento vigente.

Roma, lì 2 Luglio 2021

il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Bianca Magarò